

**Paesi ex black list.** Operazione possibile anche con la Sci di Montecarlo

## Per il rimpatrio giuridico fiduciarie a tutto campo

■ C'è ancora tempo fino al 30 aprile per scudere gli immobili situati oltreconfine che non sono stati sottoposti alla normativa sul monitoraggio fiscale: l'imposta straordinaria da versare è pari al 7% del valore degli immobili scudati.

Può quindi ancora fruire dello scudo ter chi fosse proprietario alla data del 31 dicembre 2008 e sia ancor oggi proprietario di immobili (ma anche di opere d'arte, gioielli, yachts eccetera) collocati fuori dall'Italia e abbia violato gli obblighi di indicazione di questi beni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per non aver evidenziato il trasferimento di somme all'estero per il loro acquisto o perché si tratta di un bene produttivo di redditi imponibili e che pertanto andava comunque indicato nel quadro RW.

Il termine del 30 aprile è stato fissato dal decreto milleproroghe (il Dl 194/2009), che ha ap-

punto riaperto i termini dello scudo. Di questa riapertura di termini potranno giovare sia soggetti che non abbiano effettuato in passato alcuna procedura di scudo, sia chi ha già scudato altri beni in precedenza (tutti comunque sconteranno l'aliquota del 7% e non più quella del 5%, in vigore sino al 15 dicembre 2009, e del 6%, in vigore sino al 28 febbraio 2010).

Come confermato dalle Entrate nelle istruzioni diramate per lo scudo (contenute principalmente nella circolare n. 43/2009, integrata con le successive n. 3, n. 6 e n. 12 del 2010), lo scudo per gli immobili all'estero può avvenire con la presentazione di una dichiarazione riservata a titolo di:

- «regolarizzazione», se il bene è situato in un Paese che, garantendo un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, è compreso tra quelli indicati nella white list allegata al-

la circolare 43/2009 (con la precisazione che alla regolarizzazione si può far luogo anche se il bene è intestato a un soggetto fittiziamente interposto, rispetto all'effettivo titolare, residente in uno di tali Stati);  
- rimpatrio giuridico tramite conferimento in una società, che non possieda altri beni, costituita nel Paese in cui le attività patrimoniali erano detenute al 5 agosto 2009 e successivo "rimpatrio" delle partecipazioni della società conferitaria (operazione però piuttosto complicata);

- rimpatrio giuridico con intestazione delle attività patrimoniali a una fiduciaria italiana o con conferimento alla stessa di un mandato all'amministrazione dei beni in esame; la possibilità è stata prevista in quanto gli immobili possono formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con intermediari abilitati ma a patto che gli intermediari siano

messi nelle condizioni di effettuare tutti gli adempimenti (tra i quali il versamento dell'imposta straordinaria, la locazione o l'alienazione del bene, l'esercizio di diritti patrimoniali e il regolamento dei flussi finanziari) finalizzati al controllo delle operazioni che si realizzano successivamente al rimpatrio; a questo scopo il contribuente è obbligato a comunicare alla fiduciaria ogni informazione circa i flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, relativi ai beni rimpatriati e a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza previamente informare la società fiduciaria.

Anche nel rimpatrio l'operazione scudo è possibile pure in presenza di immobili intestati a soggetti interposti (si pensi al ricorrente caso di immobili detenuti a Montecarlo attraverso una Sci di diritto monegasco).

**Angelo Busani**  
**Antonio Tomassini**